

I chiarimenti “definitivi” sulla tassazione delle crypto-attività introdotta dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle crypto-attività introdotta dall'ultima legge di Bilancio: dopo essere stata aperta ai contributi degli operatori nel corso della consultazione pubblica dello scorso giugno, la circolare del Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 arriva ora in veste definitiva. Il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

Emersione delle crypto-attività. Domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

L'[articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle crypto-attività.

Tale procedura consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente apposita istanza e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

Con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 290480 del 7 agosto 2023](#) è stato approvato il relativo modello di presentazione dell'istanza, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite

La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale. A tal fine il contribuente allega al modello approvato una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al

termine di ciascun periodo d'imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l'istanza.

Il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023

Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021

Approvato il modello: domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

Pronti modello e istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.

*Un provvedimento firmato oggi ([Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, pubblicato il 07.08.2023](#)) approva lo schema di domanda e fissa il calendario e le regole per accedere alla procedura prevista dall'ultima Legge di Bilancio (n. 197/2022). **La richiesta deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre** dopo aver versato la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro*

RW) e/o l'imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia. Con il provvedimento di viene inoltre approvato uno schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all'istanza.

I soggetti interessati

Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d'imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

I tempi e le istruzioni

L'istanza va inviata, esclusivamente via Pec, entro il prossimo 30 novembre, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un'unica soluzione, e la

relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente. La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Con una [risoluzione \(n. 50 E del 9 agosto 2023\)](#) saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023,](#) recante: «[Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,](#) per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi», pubblicato il 07.08.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 9 agosto 2023,](#) con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all'[articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)

Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione. Campo di applicazione e oggetto della definizione

Nuove indicazioni sulla «rinuncia agevolata» alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, che segue quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023, l'Agenzia torna sulla misura prevista dall'ultima legge di Bilancio come alternativa alla «definizione agevolata» delle liti pendenti. In particolare, il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l'oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l'abbattimento delle sanzioni a 1/18. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d'imposta non spettanti e ogni altro atto recante una "pretesa tributaria qualificata".

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2023

n questo numero:

- il trattamento di fine mandato (T.F.M.) dei componenti dell'organo di gestione;
- i nuovi chiarimenti sulla rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni (istruzioni anche sull'affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione);
- la Flat tax incrementale sostitutiva dell'Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023 (ambito di applicazione e modalità di calcolo);
- l'assegnazione agevolata ai soci di beni immobili.

Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755//2023 viene infatti aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative. Il "decreto Bollette" (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l'opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

In G.U. le disposizioni di attuazione dell'imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri (testo e relazioni) | Versamento con F24 ELIDE dell'imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri black list: pronti i codici tributi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023 il Decreto 26 giugno 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Disposizioni di attuazione e di

coordinamento delle norme contenute nell'articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri».

Il Decreto Mef reca le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri. Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l'affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l'effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere. La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.

Nuovi chiarimenti sulla nuova rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni |

Istruzioni anche sull'affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione

Con la circolare n. 16/E del 26 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando un'imposta sostitutiva del 16%. Questa possibilità, confermata dalla legge n. 197/2022, viene estesa per il 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Altra novità riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V, versando un'imposta sostitutiva nella misura del 14% ("affrancamento").

Disciplinato il procedimento formativo del provvedimento

di cancellazione delle Partite IVA “apri e chiudi”

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 156803 del 16 maggio 2023, definiti i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell'ulteriore tipologia di controllo e di analisi del rischio, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 148-150, legge n. 197/2022), ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA. In allegato, anche il fac-simile della polizza fideiussoria prevista del comma 15-bis.2 dell'articolo 35 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633.

Rottamazione-quater”. Domande di adesione fino al 30 giugno 2023. Diffuso il comunicato-Legge Mef

Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252).

Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle

entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata

Ultime dall'Agenzia delle entrate | Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18. Pubblicata la circolare con i chiarimenti delle Entrate

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall'ultima Legge di Bilancio nell'ambito delle misure di tregua fiscale. Con la circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell'Agenzia, le Entrate forniscono i chiarimenti sulla procedura conciliativa "fuori udienza" che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l'ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o in formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Arrivano le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall'ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto "ravvedimento speciale" e sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Presentazione domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Attivo il servizio web per l'invio entro il 30 giugno 2023

È aperto il canale telematico per l'invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

A partire da oggi, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall'ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell'attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo.

Enti creditorî "diversi" (ad es.: Comuni). Pronti i nuovi

moduli per stralcio debiti fino a 1000 euro

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull'annullamento dei debiti fino a mille euro.

Da oggi, lunedì 6 marzo, è disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio "integrale" dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l'annullamento dell'intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell'ente, l'annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). La Legge n. 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l'eventuale non applicazione dello stralcio "parziale" e comunicare il relativo provvedimento all'agente della riscossione.

Contributo di solidarietà per

le imprese del settore energetico. Pronta la circolare

On-line l'attesa circolare n. 4 del 23 febbraio 2023 con cui l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà straordinario, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, per le imprese che operano nel settore di produzione e vendita di energia elettrica o gas metano, di estrazione e rivendita di gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Online il servizio per chiedere l'elenco delle cartelle rottamabili (prospetto informativo dei carichi definibili, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

Al via il servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere "rottamate".

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2023

In questo numero:

Speciale – Le sanatorie fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Primi commenti, i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e tutte le istruzioni amministrative.

Il dettaglio:

Alcuni aspetti critici sui nuovi condoni/definizioni agevolate del 2023 di Alvise Bullo e Elena De Campo

Il ravvedimento speciale con ulteriore sconto delle sanzioni di Sergio Mogorovich

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Definizione delle violazioni formali (con proroga dei termini

di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni). Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27629/2023: «Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

Definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento indicati nei commi da 179 a 185 della Legge n. 197/2022 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27663/2023: «Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate»

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitive delle pretese fiscali – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi

da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regularizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi (via Pec) fino al 30 giugno 2023

Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023) dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall'ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l'intero

importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2023

In questo numero:

- l'analisi normativa, comma per comma, delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per imprese, professionisti e contribuenti;
 - le regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione.
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2022

In questo numero:

la Legge di Bilancio 2023 (le novità introdotte e testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, coordinato con le norme richiamate o modificate).

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) con sanzioni ridotte al 3%. Diffuse le istruzioni sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l'Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. Con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, le Entrate chiariscono subito il perimetro della misura – che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 – introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per supportare i contribuenti nell'attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l'estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal

controllo delle dichiarazioni.

Non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. Online le istruzioni per gli enti creditori “diversi”

L'Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito *internet* le modalità con le quali gli [enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali](#) (per esempio i Comuni), devono comunicare all'agente della riscossione, **entro il 31 gennaio 2023**, l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione [“Enti Creditori”](#) sono presenti **tutte le informazioni e il modello** da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

Cosa prevede la Legge di bilancio

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali.

La [Legge di Bilancio 2023 \(Legge n. 197/2022\)](#) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 **fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “*parziale*” considerato che, **diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale**. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La [Legge \(art. 1, comma 229\)](#) prevede inoltre che gli **enti diversi** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento "parziale" (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, **entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da trasmettere all'agente della riscossione sempre entro la stessa data.**

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 5 gennaio 2023)

Legge di Bilancio 2023, si vota la fiducia alla Camera

Alle ore 19 le dichiarazioni di voto, alle ore 20,30 chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell'articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nel nuovo testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea (A.C. 643-bis-A/R).

Bozza del disegno di legge di Bilancio 2023: le modifiche al regime forfettario

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

ART. 11.

(Modifiche al regime forfettario)

1. *All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 54, lettera a), le parole: "euro 65.000" sono sostituite dalle parole: "euro 85.000";*
- b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.".*

In pratica, la soglia di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario **viene elevato a 85.000 euro**. Previsto, inoltre, che il regime forfettario cessa di avere applicazione **dall'anno stesso** in cui i ricavi o i compensi percepiti **sono superiori a 100.000 euro**. In tale ultimo caso è dovuta l'IVA a **partire** dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Pertanto, in caso di superamento nell'anno della nuova e più elevata soglia di 85.000 euro **ma non quella di**

100.000 euro, la fuoriuscita dal regime sarà posticipata all'anno successivo.

[Link alla bozza al 23 novembre 2023 del disegno di legge di Bilancio 2023](#)